MORATORIA ITALIANA SUI DATA CENTER

Visto:

- L’art. 9 della Costituzione Italiana che stabilisce che “la *Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.* Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
- L’art. 117 della Costituzione Italiana che stabilisce che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”;
- Richiamata la Direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, la quale impone obblighi stringenti di trasparenza, monitoraggio dell'impronta ambientale e riutilizzo del calore di scarto per i centri dati; si evidenzia che l'attuale deregolamentazione italiana e la frammentazione normativa regionale espongono il Paese a potenziali procedure di infrazione comunitaria per il mancato recepimento sostanziale dei target di sostenibilità dei servizi digitali.

Richiamate:

- Le linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei data center emesse dal MASE con decreto direttoriale n. 257 del 2 agosto 2024 che è quello di definire i principali aspetti in ordine all’elaborazione di Progetti di Data Center soggetti a valutazione ambientale, descrivendo le metodologie applicabili e chiarendo le modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore.
- La strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in data center emesse dal MIMIT novembre 2025 che prevedono che il risultato di un’attività di concertazione svolta con il coinvolgimento di portatori di interesse pubblici e privati, sia a livello centrale che locale.
- Obiettivo di questo documento è quello di inquadrare la cornice di riferimento all’interno della quale si muovono gli investimenti in Data Center sul territorio nazionale individuando punti di forza e punti di debolezza. La concentrazione al Nord viene espressamente indicata come un problema. Ad agosto 2026 le richieste di connessione alla rete elettrica riconducibili a iniziative Data Center superavano complessivamente i 90 GW a livello nazionale, con una concentrazione particolarmente rilevante in Lombardia e Piemonte. Si tratta di richieste di connessione e non di potenza già autorizzata, realizzata o certamente destinata a entrare in esercizio; proprio la loro concentrazione territoriale evidenzia la necessità di una programmazione nazionale e di una valutazione strategica degli effetti cumulativi.
- Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21“Decreto Bollette” convertito in legge n°49 del 10 aprile 2026) che da avvio all’Iter unico per le autorizzazioni che mira a concludersi in circa 10 mesi, prevedendo un processo accelerato di valutazione e autorizzazione, dove la Via e l’Aia corrono di pari passo. Necessaria la variante urbanistica a monte. A luglio escono i primi indirizzi operativi Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD);

- La Legge Regionale 3 giugno 2026 - n. 11 - disposizioni in materia di insediamento di centri dati e le delibere attuative di Regione Lombardia n. xii/6645 e n. xii/6646 il 3 agosto 2026 hanno introdotto a sua volta disposizioni per la realizzazione, l'ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, prevedendo - tra l'altro - misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori così declinate:
 -trasferimento dalle province/città metropolitana di Milano (CMM) alla regione della competenza sull'aia in materia di centri dati,
 -definizione di linee di indirizzo tecnico-amministrativo attraverso l'istituzione di una task force
- La XIX LEGISLATURA A.C. 1928-2083-2091-2152-2194-A/R, Testo Unificato, 24 febbraio 2026, approvata alla Camera il 24 febbraio 2026 ed ora A.S. 1821, in corso di esame al Senato dal 23 giugno 2026, prevede:
 - che si favorisca i brownfield, dando priorità alle aree industriali dismesse o in dismissione e ai siti energetici dismessi;
 - inquadra i Data Center nella destinazione d'uso produttiva, prevedendo anche semplificazioni urbanistiche;
 - favorisce i progetti ambientalmente più efficienti, in particolare quelli con minore consumo d'acqua, energia più pulita, recupero del calore/teleriscaldamento e sistemi di raffreddamento innovativi;
 - favorisce l'accesso alla rete elettrica, prevedendo criteri di priorità per i Data Center
 - attribuisce ai progetti una posizione particolarmente forte, qualificandoli come pubblica utilità, indifferibili e urgenti e di interesse pubblico prevalente;
 - prevede una disciplina nazionale uniforme per le emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio;

Premesso che:

- Ad oggi non risulta definita, a livello nazionale, una disciplina organica che stabilisca specifici requisiti ambientali minimi per la localizzazione e l'insediamento dei Data Center, con particolare riferimento alla capacità dei territori di sostenerne la concentrazione;
- Le disposizioni recentemente introdotte e quelle attualmente in discussione sono prevalentemente orientate alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi, alla definizione di tempi certi e alla facilitazione della realizzazione e del potenziamento dei Data Center;
- Tali disposizioni, pur richiamando singoli aspetti di sostenibilità non definiscono un quadro organico per la valutazione della sostenibilità ambientale complessiva degli insediamenti;
- In particolare, non viene introdotto uno specifico criterio volto a valutare gli impatti cumulativi derivanti dalla concentrazione di più Data Center nel medesimo ambito territoriale, considerando congiuntamente consumo energetico e idrico, emissioni, rumore, calore prodotto, consumo e impermeabilizzazione del suolo, nonché le infrastrutture elettriche necessarie al loro funzionamento;
- Tale aspetto assume particolare rilevanza nei territori caratterizzati da una forte concentrazione di progetti, come l'area lombarda, nei quali la valutazione del singolo insediamento potrebbe non rappresentare compiutamente il carico ambientale complessivamente determinato dalla presenza contemporanea di numerose infrastrutture.
- I recenti studi internazionali e nazionali hanno aperto un profondo dibattito sulle ricadute ambientali e sociali legate alle infrastrutture dei Data center.

- Il dibattito sugli impatti ambientali, sanitari e territoriali dei Data Center è stato alimentato anche dal lavoro di cittadini, comitati e realtà territoriali che hanno analizzato la documentazione progettuale, presentato osservazioni nei procedimenti ambientali e promosso approfondimenti tecnici e scientifici. Tali contributi hanno evidenziato aspetti che richiedono una valutazione pubblica più ampia e sistematica.
- I principali studi e criticità riguardano, la pressione territoriale sulle risorse naturali ed energetiche, la pressione sanitaria sulla salute dei cittadini, la pressione sociale sul rischio inflattivo di queste opere e progetti.
- La Pianura padana e la Lombardia soffrono già di pressione antropica e di problematiche ambientali a partire dalla qualità dell'aria, dove in molti comuni ci sono delle infrazioni comunitarie;

Verificato che:

- Gli studi sulle isole di calore e sulle variazioni microclimatiche, da parte dei data center stanno sempre più emergendo a livello nazionale e internazionale. Ormai è ammesso anche dagli stessi proponenti, la variazione microclimatica e l'aumento delle temperature, come nel caso delle Studio Microclimatico del Data Center di Siziano da parte delle STACK, come dimostrato nelle integrazioni allo studio di Valutazione di impatto ambientale.
- Le variazioni microclimatiche e le isole di calore associate a insediamenti di grande scala devono essere valutate anche in relazione ai possibili effetti sulla salute, con particolare attenzione ai soggetti fragili, sull'ambiente e sulle attività agricole. Tali fenomeni possono inoltre modificare localmente le condizioni di dispersione degli inquinanti e concorrere, in presenza delle condizioni meteorologiche favorevoli, ai processi che interessano la formazione dell'ozono troposferico
- I generatori di emergenza contribuiscono al peggioramento della qualità dell'aria, in fase acuta e in aggiunta alla qualità dell'aria pessima esistente, diventano un problema del tutto sanitario per le popolazioni
- I Data Center sono infrastrutture che aumentano le pressioni territoriali sul consumo di suolo e l'impatto urbanistico, idrico e della natura.
- I data center sono infrastrutture energivore che mettono sotto pressione l'intero sistema energetico nazionale e di rete, contribuendo all'aumento delle emissioni climalteranti e scardinando i piani climatici nazionali.
- I data center, essendo energivori, aprono la strada a squilibri sui prezzi dell'energia con forti ricadute nelle tasche dei cittadini.

Considerato che:

- In applicazione del principio di prevenzione, la presenza di impatti ambientali significativi, certi e scientificamente documentati impone l'adozione di misure idonee a prevenirli, evitarli o ridurli alla fonte; qualora tali impatti non risultino evitabili o adeguatamente mitigabili e siano incompatibili con il quadro di tutela applicabile, il progetto o il piano non può essere approvato nelle condizioni proposte.
- Per il principio di precauzione, ogni qual volta vi sia il sospetto che un prodotto , una attività o una tecnologia possano causare gravi danni irreversibili alla salute umana o all'ambiente, l'assenza di una certezza scientifica assoluta non deve essere usata come pretesto per differire l'adozione di misure di protezione efficaci.
- In base all'Art. 3 ter del dlgs 152/06, *"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e*

privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"

- In base all'art.3 -quater, del dlgs 152/06 Principio dello sviluppo sostenibile.
 "1-Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
 2-Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
 3-Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
 4-La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane".
- In base all'art.3-sexies. Del dlgs152/06 -Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
 "1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
 1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
 1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
 1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
 1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed

estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico".

- In base all'art. 3-septies del dlgs152/06 "Interpello in materia ambientale"
 "1-Le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, possono inviare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

 2-Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 3-La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione".
- In base all'art. 28 comma 6 del dlgs 152/06 *" Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive".*
- In base all'art.28 comma 7 del dlgs 152/06 *"Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni".*
- In base all'art. 29 comma 2 del dlgs 152/06 *" 2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in*

caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
b) *alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;*
c) *alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente".*

Preso atto che:

- Queste infrastrutture vengono definite strategiche e fondamentali per l'economia, l'innovazione e il progresso del Paese.
- Tuttavia, un vero piano strategico nazionale per lo sviluppo dei Data Center in Italia non è mai stato definito attraverso una programmazione nazionale che calcoli il fabbisogno effettivo di capacità di calcolo, il consumo energetico e idrico, il consumo di suolo, le aree agricole, la compatibilità urbanistica, le infrastrutture energetiche necessarie e soprattutto la valutazione degli impatti cumulativi nelle zone in cui si concentrano più data center.
- Ad oggi esiste principalmente una strategia finalizzata ad attrarre investimenti, anche esteri, per la realizzazione di Data Center, senza un reale ragionamento sulla quantità di capacità di calcolo utile – e quindi sulla potenza IT installata – effettivamente necessaria all'Italia, al suo sistema produttivo e ai suoi cittadini.
- I dati relativi ai progetti sottoposti a VIA mostrano inoltre che solo una parte molto limitata degli investimenti è direttamente riconducibile alle esigenze strategiche nazionali, come quelle connesse al Polo Strategico Nazionale, mentre oltre il 90% dei progetti e degli investimenti risulta riconducibile alle grandi Big Tech statunitensi o a fondi e operatori extra-UE
- Non risulta ad oggi definita una reale strategicità nazionale, studiata, coerente e dimensionata sulla base degli effettivi fabbisogni del Paese.

Si specifica inoltre che:

- La moratoria temporanea richiesta si rende indispensabile per evitare il rischio di instabilità sistemica della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). La forte concentrazione territoriale delle richieste di connessione riconducibili ai Data Center rende necessaria una valutazione nazionale della capacità e della resilienza della rete, dei potenziamenti infrastrutturali richiesti e degli effetti sulla sicurezza del sistema elettrico. Un incremento molto rilevante e concentrato della domanda può inoltre produrre effetti sul mercato elettrico e sui costi complessivi del sistema; tali effetti devono essere valutati e quantificati dalle autorità competenti, evitando che eventuali costi di rete e di adeguamento siano trasferiti impropriamente su famiglie e imprese.
- L'impatto energivoro dei Data Center genera un effetto spiazzamento sul mercato elettrico retail. L'acquisto massivo di energia da parte di operatori Big Tech sul mercato all'ingrosso altera le curve di domanda locali, provocando un aumento

del Prezzo Unico Nazionale (PUN) e del Prezzo Unico Zonale, scaricando i costi indiretti delle infrastrutture digitali sulle bollette di famiglie e imprese del territorio

SI CHIEDE

Al Governo e al Parlamento di adottare con urgenza le misure necessarie a disporre una moratoria temporanea dei nuovi procedimenti autorizzativi relativi ai Data Center e alle infrastrutture energetiche e di rete ad essi direttamente funzionali, nelle more dell'adozione di un Piano nazionale per lo sviluppo e la localizzazione dei Data Center, da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che determini il fabbisogno nazionale di capacità di calcolo, i criteri di distribuzione territoriale, la compatibilità con la capacità energetica e idrica, il consumo di suolo, la pressione antropica e climatica e gli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione degli insediamenti e delle infrastrutture connesse.

Si chiede altresì, a tutti gli enti, di esercitare integralmente i poteri che già hanno, con rigorosa valutazione ambientale, urbanistica e territoriale, oltre a verificare, nell'ambito dei poteri previsti dalla legge, il rispetto delle prescrizioni e la permanenza dei presupposti dei titoli.

Si chiede altresì a tutti gli enti Competenti, la riapertura/rinnovazione dell'istruttoria relativa ai Data Center già autorizzati e non ancora entrati in esercizio, nei casi in cui non sia stato valutato l'impatto microclimatico dell'insediamento e, ove rilevante, il suo cumulo con quello derivante da altri insediamenti esistenti, autorizzati o previsti nel medesimo ambito territoriale, al fine di verificare l'adeguatezza delle valutazioni ambientali poste a fondamento dei provvedimenti adottati.

SI CHIEDE

- *Il ritiro e la sostituzione della Strategia MIMIT per l'attrazione degli investimenti esteri nei Data Center con un Piano nazionale per lo sviluppo e la localizzazione dei Data Center, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), fondato prioritariamente sulla determinazione del fabbisogno nazionale, sulla programmazione territoriale, sulla distribuzione equilibrata degli insediamenti e sulla sostenibilità ambientale, energetica, idrica e infrastrutturale, includendo una valutazione degli effetti cumulativi su scala nazionale e di area vasta*
- *L'aggiornamento e l'integrazione delle "Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data Center", adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 257 del 2 agosto 2024, sugli impatti cumulativi e sull'obbligo dello studio e dell'impatto ambientale e sanitario delle isole di calore e della variazione microclimatica.*
- *L'abrogazione dell'art. 8 del Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49, relativamente alla disciplina del procedimento unico per i Data Center, ritenendo non coerente accelerare e comprimere i tempi dei procedimenti autorizzativi prima della definizione del Piano nazionale e della relativa valutazione strategica degli effetti ambientali, territoriali ed energetici della crescita del settore.*
- *La modifica della Legge Regionale Lombardia 3 giugno 2026, n. 11, recante «Disposizioni in materia di insediamento di centri dati», affinché la disciplina regionale sia coerente con il futuro Piano nazionale e con la programmazione territoriale regionale, prevedendo criteri di area vasta per la distribuzione degli*

insediamenti e per la valutazione degli effetti cumulativi, della capacità energetica e idrica, del consumo di suolo, del microclima e della pressione antropica sui territori.

- *L'arresto dell'ITER parlamentare dell'A.S. 1821, "Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri elaborazione dati", attualmente all'esame del Senato.*

La trasformazione digitale deve essere al servizio della società e non la società al servizio della trasformazione digitale.
Non si chiede di fermare la trasformazione digitale. Si chiede di fermare temporaneamente una crescita non programmata, per definire prima - attraverso un Piano nazionale sottoposto a VAS - quanti Data Center siano effettivamente necessari, dove possano essere localizzati e quale carico complessivo possano sostenere i territori e le reti.

3 ottobre 2026 Rete Nazionale dei Comitati Stop Datacenter